

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Novità

NOVITÀ

3	Versamenti saldo e primo acconto - Regolarizzazione entro il 30.10.2020 con lo 0,8%
4	Superbonus del 110% - Novità
5	Rivalutazione dei beni d'impresa
5	Sospensione ammortamenti nei bilancio 2020
7	Credito d'imposta sui canoni di locazione
7	Altre novità del DL 104/2020 convertito in tema di agevolazione
8	Novità in materia di lavoro nel decreto "AGOSTO" convertito
11	Contributo a fondo perduto – determinazione del fatturato
12	Commercio elettronico – importazioni di merce di modico valore – formalità doganali – semplificazioni
12	Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – comunicazione dell'opzione per cessione e sconto

VERSAMENTI SALDO E PRIMO ACCONTO - REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30.10.2020 CON LO 0,8%

Art. 98-bis del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126

L'art. 98-bis del DL 14.8.2020 n. 104, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:

- effettuando il versamento entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Soggetti interessati

La regolarizzazione in esame riguarda i contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA

Possono beneficiare della regolarizzazione anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

La regolarizzazione in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare della regolarizzazione anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Requisito del calo del fatturato

Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27.6.2020, per usufruire della regolarizzazione entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, è però necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si tratta quindi di una condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto.

Anche ai fini della regolarizzazione in esame devono quindi ritenersi applicabili i chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di determinazione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (si vedano, in particolare, le circ. 13.4.2020 n. 9, 6.5.2020 n. 11, 13.6.2020 n. 15 e 21.7.2020 n. 22).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

In relazione ai soggetti che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, deve ritenersi che la prevista diminuzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi sia da valutare in capo al soggetto partecipato (cfr. circ. INPS 16.5.2020 n. 59).

Versamenti oggetto di regolarizzazione

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i versamenti dei saldi e degli acconti d'imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Saldo IVA relativo al 2019

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.

Saldo e primo acconto dei contributi INPS

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

Superbonus del 110% - NOVITA'

Artt. 51 co. 3-quater e 57-bis del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126

Il superbonus al 110% introdotto dall'art. 119 del DL 34/2020 si applica a due tipologie di immobili:

- da un lato gli edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (trattasi degli edifici "oggettivamente" condominiali, le cui parti comuni possono però essere oggetto di interventi agevolati con il superbonus al 110% solo se sussiste anche la soggettività condominiale);
- dall'altro le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.

Nuova definizione di "accesso autonomo dall'esterno"

L'equiparazione agli "edifici unifamiliari" consente alle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari di essere considerate, ai fini della disciplina di cui all'art. 119 del DL 34/2020, alla stregua di "edifici a sé stanti", con conseguente possibilità di avvalersi del superbonus al 110% in modo "autonomo". Affinché detti immobili siano equiparati agli "edifici unifamiliari" deve esistere contestualmente il requisito della "indipendenza funzionale" e dell'"accesso autonomo dall'esterno".

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 per accesso autonomo dall'esterno "si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".

In pratica, stante la definizione piuttosto ampia della norma, vengono ammessi al superbonus anche quelle unità immobiliari con l'accesso sui giardini e cortili condominiali o con l'accesso su aree di proprietà di soggetti terzi.

Fabbricati nei Territori colpiti da eventi sismici

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici (eventi sismici avvenuti dal 2016) il superbonus del 110% introdotto dall'art. 119 del DL 34/2020 spetta per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Con riguardo ai fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e DL 36/2009 (eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009), il superbonus del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico spetta, per le spese sostenute entro il 31.12.2020, nei limiti di spesa indicati dall'art. 119 del DL 34/2020 aumentati del 50%.

La detrazione è alternativa al contributo per la ricostruzione ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati.

Le disposizioni riguardano anche le case diverse dall'abitazione principale, ma non gli immobili destinati alle attività produttive.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126

In sede di conversione dell'art. 110 co. 2 del DL 104/2020 la "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) è stata estesa ai soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Per tali soggetti, la "nuova" rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell'esercizio che va dall'1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio non sia già approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020.

I beni devono, in ogni caso, risultare dal bilancio dell'esercizio precedente a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

Art. 60 co. 7-bis - 7-quinquies del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126

In sede di conversione del DL 104/2020 sono stati aggiunti nuovi commi all'art. 60 dove si prevede, per i soggetti che "non adottano i principi contabili internazionali", la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, "mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato". Tale misura, peraltro, in considerazione dell'evoluzione della situazione economica conseguente all'emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ambito oggettivo

La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS (che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali).

È da ritenere, pertanto, che nell'ambito applicativo della norma rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese.

Ambito soggettivo

Viene prevista una facoltà di deroga alla norma prevista dall'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., secondo cui *"il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa"*.

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all'esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Iscrizioni di una riserva indisponibile

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Informativa in nota integrativa

Dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio) e all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile. In tale ambito qualche dubbio interpretativo potrebbe sorgere con riferimento a quelle micro-imprese che, fornendo in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall'art. 2435-ter co. 2 c.c., sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa. Si può, tuttavia, ritenere che con riferimento a tale categoria di imprese possano trovare applicazione le indicazioni contenute in relazione al bilancio abbreviato dal documento CNDCEC novembre 2012, secondo cui occorre presentare in bilancio le informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Nel caso delle micro-imprese, quindi, l'informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.

Profili fiscali

È ammessa la deduzione della quota di ammortamento non imputata a Conto economico alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.

Analogha previsione opera ai fini IRAP.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020. Queste ultime andranno poi utilizzate nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

Credito d'imposta sui canoni di locazione

DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126 e risposte a interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 440 e 442

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, è stato interessato:

- da alcune modifiche introdotte in sede di conversione del DL 104/2020 (decreto "Agosto");
- da alcuni chiarimenti ad opera di risposte ad interpello.

Conversione del decreto "agosto"

In sede di conversione del decreto "Agosto", sono state:

- da un lato, confermate le modifiche già introdotte al credito d'imposta dall'art. 77 co. 1 del DL 104/2020, ovvero l'estensione del credito d'imposta al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) e l'aggiunta delle strutture termali tra quelle per le quali non opera il limite di 5 milioni di ricavi;
- dall'altro, introdotte alcune novità, ovvero, l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020, per le imprese turistico ricettive, sino al 31.12.2020; nonché l'aumento al 50% (dal 30%) del credito d'imposta sull'affitto d'azienda per le strutture turistico ricettive, con la precisazione che, *"qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"*.

Canoni corrisposti nel 2019

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 440, è stato chiarito che, a dispetto del tenore letterale dell'art. 28 del DL 34/2020, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda comprensiva di immobili, può spettare, in presenza delle altre condizioni di legge, anche se i canoni di locazione o affitto d'azienda sono stati integralmente versati, anticipatamente, nel dicembre 2019.

Calo del fatturato in caso di affitto d'azienda

Nella risposta 5.10.2020 n. 442, è stato chiarito che, ai fini della verifica della sussistenza del calo del fatturato, che configura condizione di applicazione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda (di cui all'art. 28 del DL 34/2020), in caso di affitto d'azienda vanno confrontati:

- il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del credito, in capo all'affittuario dell'azienda (avente causa);
- il fatturato 2019 nei medesimi mesi di riferimento, in capo al dante causa (locatore dell'azienda).

La stessa procedura di calcolo si applica, secondo la risposta 440/2020, anche in caso di cessione di azienda.

ALTRE NOVITA' DEL DL 104/2020 CONVERTITO IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

DL 14.8.2020 n. 104, conv L. 13.10.2020 n. 126

Nell'ambito della conversione in legge DL 104/2020 sono state introdotte alcune nuove disposizioni in tema di agevolazioni.

Tra le principali, si segnalano le seguenti:

- viene rifinanziato il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del DL 34/2020 (art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020), per un totale di risorse pari a 603 milioni di euro (in luogo dei precedenti 200.000 euro); per effetto del rifinanziamento è quindi incrementata la misura percentuale massima del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione di cui all'art. 58 del DL 104/2020, destinato alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e catering continuativo su base contrattuale), è esteso al codice ATECO 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, *banqueting*) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi);
- è prevista la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza ai fini del contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020, ma limitatamente ai soggetti nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31.1.2020 che non abbiano già presentato la domanda (art. 60 co. 7-sexies - 7-septies del DL 104/2020);
- viene prevista la reintroduzione, dal 2021, del credito d'imposta per la musica di cui all'art. 7 del DL 112/2013 (art. 80 co. 6-bis del DL 104/2020);
- il credito d'imposta di cui all'art. 81 del DL 104/2020 per gli investimenti in sponsorizzazioni viene riconosciuto anche in relazione alle discipline paralimpiche e la misura minima di ricavi è ora pari a 150.000,00 euro (in luogo dei precedenti 200.000,00 euro).

Novità in materia di lavoro nel decreto "AGOSTO" CONVERTITO

DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità in materia di lavoro nel DL 104/2020 convertito.

Novità in materia di smart working

La legge di conversione introduce gli artt. 21-*bis* e 21-*ter*, mirati ad agevolare i lavoratori dipendenti nella gestione dei figli posti in quarantena o affetti da grave disabilità.

In particolare, l'art. 21-*bis* (che assorbe e fa salvi gli effetti dell'art. 5 del DL 111/2020, conseguentemente abrogato) consente al genitore lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di 14 anni disposta dall'ASL, a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico, nonché:

- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base;
- attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Se la prestazione non può essere resa con la modalità di lavoro agile, uno dei due genitori, alternativamente all'altro, può fruire del congedo astenendosi dal lavoro per il predetto periodo. Il beneficio è:

- attivabile per tutto o parte del periodo di quarantena;
- fruibile per i periodi di quarantena compresi entro il 31.12.2020.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure in esame (*smart working* o congedo) o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro

genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure di cui all'art. 21-*bis*, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle predette misure.

L'art. 21-*ter* dispone che fino al 30.6.2021, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ex L. 104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali (fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ex L. 81/2017), a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- l'attività non richieda necessariamente la presenza fisica.

Infine, l'art. 26 del DL 104/2020, come modificato in sede di conversione, introduce il co. 2-*bis* all'art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), prevedendo che, dal 16.10.2020 al 31.12.2020, i lavoratori fragili possano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione lavorativa ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Rinnovi e proroghe dei contratti a termine e somministrazione

L'art. 8 del DL 104/2020 modifica l'art. 93 co. 1 del DL 34/2020 prevedendo, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 31.12.2020, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

In sede di conversione del DL 104/2020 è stato introdotto un nuovo comma al citato art. 8, il quale dispone una modifica all'art. 31 co. 1 del DLgs. 81/2015 secondo la quale fino al 31.12.2021, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore.

Divieto di licenziamento

In merito al divieto di licenziamento per motivi economici, inizialmente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) e successivamente confermato dall'art. 14 del DL 104/2020, che lo ha limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del DL 104/2020 o dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020, in sede di conversione del DL 104/2020 è stato soppresso il co. 4 del citato art. 14, che prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di revocare il recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento domandando, contestualmente, di fruire del trattamento di cassa integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 a partire dalla data in cui il licenziamento aveva avuto effetto.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa e di Sicilia e Campania

L'art. 1-*bis* del DL 104/2020, introdotto in fase di conversione in legge, riconosce ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Sicilia, l'indennità prevista dall'art. 1 co. 251 della L. 145/2018.

In particolare, tale trattamento spetta ai lavoratori non aventi diritto alla NASpI che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dall'1.12.2017 al 31.12.2018. L'indennità in questione ha un importo pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa e viene concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31.12.2020, in continuità con la prestazione di CIG in deroga.

Con decorrenza 14.10.2020, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Campania, che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1.1.2015 al 31.12.2016, viene concessa fino al 31.12.2020 un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

L'indennità in questione non viene riconosciuta se il richiedente è titolare di un rapporto di lavoro dipendente o di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, oppure è percettore dell'indennità di DIS COLL o beneficiario del reddito di cittadinanza ex DL 4/2019.

Esonero contributivo

L'art. 3 del DL 104/2020 convertito consente ai datori di lavoro privati, con esclusione di quello agricolo, che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale COVID-19 (di cui all'art. 1 del DL 104/2020 convertito) e che hanno già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale (previsti dal DL 18/2020), la possibilità di beneficiare, in alternativa, di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

In attesa delle istruzioni operative, l'INPS ha dettato le prime indicazioni con la circ. 18.9.2020 n. 105.

Esonero contributivo per assunzioni

Ai sensi dell'art. 6 del provvedimento in esame, fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente al 15.8.2020.

L'esonero è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione;
- fino all'importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono esclusi dall'esonero i datori di lavoro agricoli, i lavoratori domestici, gli apprendisti e, più in generale, i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso la medesima impresa.

Ai sensi dell'art. 7 del DL 104/2020 convertito, il predetto esonero, di cui all'art. 6, è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'esonero spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020.

Decontribuzione sud

L'art. 27 del DL 104/2020 convertito prevede, per il periodo compreso tra l'1.10.2020 e il 31.12.2020, un esonero contributivo parziale, pari al 30%, in favore dei datori di lavoro del settore privato (escluso quello agricolo e i contratti di lavoro domestico) con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano:

- un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
- un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Sono esclusi dal predetto esonero i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Contributo a fondo perduto - determinazione del fatturato

Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2020 n. 448 e 450

Con le risposte a interpello 448 e 450, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti di accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del DL 34/2020 (DL "Rilancio") per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Quadro normativo

Uno dei requisiti richiesti dalla norma per accedere al contributo concerne il "fatturato" realizzato dai soggetti passivi nei mesi di aprile 2019 e 2020. In particolare, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del "fatturato" e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25 co. 4 del DL 34/2020). In base ai chiarimenti forniti negli scorsi mesi dall'Agenzia delle Entrate, occorre computare nel calcolo del "fatturato" tutte le fatture attive con data di effettuazione dell'operazione che cade in aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio relative a operazioni effettuate nel mese di aprile (circ. 15/E/2020).

Fatturazione degli stati avanzamento lavori

Con la risposta 448/2020, l'Agenzia ha esaminato il caso di un'impresa che aveva emesso fattura a maggio 2019 con riferimento a un SAL di aprile 2019 e che, ritenendo il SAL quale documento equipollente al DDT, ipotizzava di conteggiare il relativo importo nel calcolo del fatturato di aprile, considerando la fattura come "differita".

Tuttavia, l'Agenzia ha escluso che il soggetto in questione potesse computare nell'ammontare del fatturato di aprile 2019 la fattura emessa il 15.5.2019, anche se riferita a uno stato avanzamento lavori del 30.4.2019, dovendo invece fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione ai fini IVA che, per le prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, coincide con il pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con l'emissione della fattura (cfr. anche circ. 22/E/2020, § 3.3).

Fatturazione dei conferimenti agricoli

Il caso esaminato nella risposta a interpello 450 riguarda, invece, le modalità di determinazione del fatturato, ai fini del contributo, in caso di conferimenti di beni eseguiti da produttori agricoli consorziati nei confronti del consorzio. Poiché, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del DPR 633/72, tali passaggi di beni si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli e, nel caso specifico, il consorzio eseguiva il pagamento a 60 giorni dalla consegna, l'istante riteneva che, ai fini dell'agevolazione, i produttori dovessero calcolare il fatturato dei mesi di aprile 2019 e 2020 tenendo conto dei conferimenti avvenuti in detti mesi, anche se le relative fatture erano state emesse nei mesi successivi.

Anche in tal caso, tuttavia, l'Agenzia ha rigettato la soluzione proposta, osservando che, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, occorre tener conto delle fatture emesse nel mese di aprile, a prescindere dalla data di effettiva esecuzione del conferimento.

Commercio elettronico - importazioni di merce di modico valore - formalità doganali - semplificazioni

Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910, è stata introdotta un'apposita procedura che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce* per merce di valore trascurabile (sotto la soglia dei 22,00 euro) destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni. Si riportano, di seguito, alcune delle principali disposizioni previste.

Procedure dichiarative a dati ridotti

Fino all'entrata in vigore delle norme del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale delle predette merci possono accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di una specifica autorizzazione.

Autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto presenta istanza presso l'ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto Richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:

- effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
- possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
- utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO;
- tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- possibilità per l'ufficio delle Dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
- organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l'impegno a dotarsi di tale strumentazione entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione – per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
- predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo a ogni flusso logistico.

L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva e ha validità annuale.

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "*e-commerce P4I-B2C*" (*platform for import - business to consumer*).

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - comunicazione dell'Opzione per cessione e sconto

Dal 15.10.2020

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali spettanti a fronte di spese sostenute nel 2020, è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

Tipologie di detrazioni "optabili"

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-*bis* - 1-*septies* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

Modalità di esercizio della comunicazione

L'esercizio dell'opzione deve essere comunicato:

- all'Agenzia delle Entrate,
- utilizzando il modello approvato ed allegato al provv. 8.8.2020 n. 283847 (così come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047).

La comunicazione è inviata:

- esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il suddetto visto di conformità;
- a decorrere dal 15.10.2020;
- entro il 16.3.2021 se le spese sono sostenute nel 2020

Siamo a vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

AM-TAX – Studio Associato